

Circol@re nr. 2 del 6 febbraio 2017

LE NOVITÀ 2017

VERSAMENTO DEL SALDO IVA ANNUALE

COMPENSAZIONE E RIMBORSO DEL CREDITO IVA

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

Nel 2017 trovano applicazione una serie di importanti novità che riguardano il versamento della saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale nonché l'utilizzo in compensazione o rimborso del credito risultante dalla stessa.

VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2016

Il termine di versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale non è più "influenzato" dalle modalità di presentazione della dichiarazione (*forma autonoma / unificata*). Dal 2017, è stata soppressa la presentazione della Comunicazione dati IVA ed è venuta meno la possibilità di "unificare" la dichiarazione annuale IVA con la dichiarazione dei redditi.

Il **versamento del saldo IVA 2016** va effettuato **entro il 16.3.2017**:

- in **unica soluzione**;

ovvero

- in **forma rateale**. A tal fine:

- l'importo dovuto va suddiviso in **rate di pari importo** e alle rate successive alla prima vanno applicati gli **interessi dello 0,33% mensile**; la seconda rata va quindi maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via;
- le rate devono essere versate **entro il giorno 16 di ogni mese** di scadenza, **a partire dal 16.3.2017**, data entro la quale **va versata la prima rata**.



*Considerato che la rateizzazione deve concludersi entro il mese di novembre, il **numero massimo di rate è pari a 9**.*

Il **saldo IVA 2016** può **essere comunque differito al 30.6.2017** (nuovo termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi).

Di conseguenza il versamento può essere effettuato:

- in **unica soluzione maggiorando quanto dovuto dello 0,40%** per ogni mese o frazione di mese tra il 16.3 e il 30.6. Così, se il saldo è versato entro il 30.6.2017 la maggiorazione sarà pari all'1,6% (0,40% x 4);
- in **forma rateale maggiorando quanto dovuto dello 0,40%** per ogni mese o frazione di mese tra il 16.3 e il 30.6 e suddividendo l'importo così determinato nel numero di rate scelte, per un **massimo di 6 rate** in quanto la rateizzazione deve comunque concludersi entro il mese di novembre. Ad **ogni rata successiva alla prima** vanno applicati gli **interessi dello 0,33% mensile**.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2016

Il **credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA** oltre ad essere riportato all'anno successivo e scomputato dalle relative liquidazioni periodiche, può essere riportato all'anno successivo ed **utilizzato in compensazione**.

L'utilizzo del credito può essere di tipo **verticale** o **orizzontale**.

Utilizzo verticale	→	Il credito compensa un debito della stessa imposta (ad esempio, IVA con IVA).
Utilizzo orizzontale	→	Il credito compensa un debito relativo ad altre imposte , contributi previdenziali, premi o altri versamenti.

A seconda dell'ammontare del **credito IVA 2016** utilizzato possono verificarsi le seguenti fattispecie (le limitazioni non sono riferite all'importo del credito risultante dalla dichiarazione annuale ma all'utilizzo dello stesso).

Utilizzo fino a € 5.000	⇒	<ul style="list-style-type: none">• Non è prevista alcuna limitazione alla compensazione;• devono essere comunque rispettate le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari / previdenziali;• non è necessario presentare preventivamente la dichiarazione annuale.
Utilizzo fino a € 15.000	⇒	<ul style="list-style-type: none">• La compensazione orizzontale, nel mod. F24, può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (o dell'istanza trimestrale);• è necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline);• il mod. F24 va inviato all'Agenzia almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione.
Utilizzo superiore a € 15.000	⇒	<ul style="list-style-type: none">• La dichiarazione annuale va presentata munita del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

RIMBORSO DEL CREDITO IVA 2016

Il rimborso del credito IVA annuale spetta **in presenza di almeno 1 dei seguenti requisiti**:

- aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti;
- operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate;
- acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche;
- prevalenza di operazioni non soggette ad IVA;
- soggetti non residenti.

NB Il credito IVA deve essere **superiore a € 2.582,28**. Il rimborso può essere richiesto anche solo per una parte del credito, ancorché inferiore al predetto importo minimo;

Il credito può essere richiesto **a prescindere dal sussistere dei predetti requisiti**:

- in caso di **cessazione dell'attività**;
ovvero
- per il **minor importo** risultante dalle dichiarazioni annuali del **triennio**.

Si evidenzia inoltre che i soggetti che, **dal 2017**, adottano il **regime forfetario** possono richiedere il rimborso del **credito IVA risultante dal mod. IVA 2017** relativo al 2016, ultimo anno in cui l'imposta è stata applicata con le modalità ordinarie.

Se le **dichiarazioni degli ultimi 3 anni presentano un credito**, ancorché di importo **inferiore a €**

2.582,28, è possibile richiedere il rimborso limitatamente al **minor credito IVA** risultante dalle dichiarazioni annuali relative al triennio, **per la parte non chiesta già a rimborso / non compensata nel mod. F24**.

Qualora non sia richiesto a rimborso l'intero ammontare spettante, l'importo residuo, sempreché non utilizzato in compensazione nel mod. F24, concorre a formare la base di riferimento per il triennio successivo.

Conseguentemente, se i **modd. IVA 2015 – 2016 – 2017 presentano un credito**, è possibile richiedere il rimborso in misura corrispondente al **minore degli importi relativi a tale triennio** considerati al netto di quanto già chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione.

L'ammontare del credito richiesto a rimborso e l'affidabilità del contribuente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria si riflettono sulla **necessità di prestare un'apposita garanzia**.

Rimborso fino a € 30.000

Il Decreto Collegato alla Finanziaria 2017 ha **aumentato da € 15.000 a € 30.000**, il limite fino al quale **non è richiesta la garanzia** per il rimborso del credito IVA.

Rimborso superiore a € 30.000 erogabile senza garanzia

Il rimborso di importo **superiore a € 30.000**, richiesto da un **soggetto "non a rischio"**, è erogato alternativamente:

- previa prestazione di garanzia;

ovvero

- **senza garanzia** presentando la dichiarazione annuale munita del **visto di conformità** (o della sottoscrizione dell'organo di controllo) e "allegando" alla stessa una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva.

Rimborso superiore a € 30.000 erogabile con garanzia

Per il rimborso di importo **superiore a € 30.000** da parte di un **soggetto "a rischio"**, è necessario prestare **apposita garanzia**. Un soggetto è considerato a "rischio" verificandosi le seguenti condizioni:

- a. esercizio dell'**attività d'impresa da meno di 2 anni**;
- b. notifica nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, di **avvisi di accertamento / rettifica** da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore al:
 - 10% degli importi dichiarati se questi non superano € 150.000;
 - 5% degli importi dichiarati se questi superano € 150.000 ma non superano € 1.500.000;
 - 1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000, se gli importi dichiarati superano € 1.500.000.
- c. presentazione della dichiarazione a rimborso **priva del visto di conformità** (o della sottoscrizione dell'organo di controllo) o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- d. richiesta di rimborso a seguito di **cessazione dell'attività**.

Caratteristiche della garanzia

La garanzia deve avere una durata **di 3 anni** dall'erogazione del rimborso o, se inferiore, al periodo intercorrente tra la data di effettiva erogazione ed il termine per l'accertamento e può essere **costituita** da:

- **cauzione in titoli di Stato** o garantiti dallo Stato, al valore di borsa;
- **fideiussione rilasciata** da una banca o un'impresa commerciale ritenuta affidabile da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- **polizza fideiussoria** rilasciata da un'assicurazione.

Modalità di erogazione del rimborso

Il rimborso del credito IVA annuale è effettuato, in conto fiscale, tramite:

- la **procedura ordinaria**, dal competente Ufficio, entro 3 mesi dalla richiesta. In tal caso il rimborso è erogato dall'Agente della riscossione entro 20 giorni dal ricevimento della disposizione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate;
- la **procedura semplificata**, direttamente dall'Agente della riscossione, nel limite massimo di € 700.000 ovvero € 1.000.000, per i subappaltatori nel settore edile aventi un volume d'affari

2016 costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto. È prevista altresì l'erogazione del rimborso **in via prioritaria**, ossia entro 3 mesi dalla richiesta, nei confronti di alcune categorie di soggetti. In particolare ciò è consentito, ad esempio:

- ai subappaltatori operanti nel settore edile che effettuano prestazioni di servizi con applicazione del reverse charge;
- ai soggetti che hanno effettuato operazioni con applicazione dello split payment).

** ** *

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)

